

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 19/11/2020

FATTO

Il ricorrente stipulava, in data 14.10.2014, contratto di prestito con cessione di centoventi quote della retribuzione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 28.02.2020, provvedeva all'estinzione anticipata. Con reclamo inoltrato a mezzo pec del 28.05.2020, richiedeva il rimborso della quota non maturata delle commissioni e delle provvigioni. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro per la restituzione delle quote non maturate delle commissioni e delle provvigioni, secondo il *pro rata temporis*, per la complessiva somma di euro 463,45, oltre euro 113,44 per la restituzione integrale della commissione di estinzione anticipata.

L'intermediario si costituiva ritualmente e, deducendo la congruità delle detrazioni effettuate in sede di conteggio estintivo, il carattere *up front* delle commissioni mandataria relativa al perfezionamento, nonché escludendo la rimborsabilità delle provvigioni intermediario, concludeva per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto, ex art. 125 - *sexies* Tub, l'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all'importo complessivo delle quote delle commissioni non maturate a causa dell'estinzione anticipata.

L'art. 125 - *sexies* Tub ha attuato l'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del *pro rata temporis*, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front* (decisione n. 26525/2019).

Le censure mosse dall'intermediario resistente alla pronuncia della CGUE non sono meritevoli di accoglimento perché in palese violazione dei principi statuiti dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019. Irrilevante è l'invocato precedente giurisprudenziale del Tribunale di Napoli, G.U. Pastore Alinante, 22 novembre 2019, n. 10489, seguito anche da altra statuizione (Tribunale di Napoli, G.U. Tedesco, 10.03.2020, n. 2391) in presenza di decisioni di segno opposto statuite dal Tribunale di Torino, G.U. Astuni, 21 marzo 2020, e dal Tribunale di Napoli, G.U. Pastore Alinante, 7 febbraio 2020, n. 1340.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il contratto espressamente esclude il rimborso di quota non maturata della commissione di perfezionamento e della provvigione intermediario. La riferita clausola deve reputarsi nulla per contrarietà alla norma imperativa posta dall'art. 125 sexies TUB.

Come risulta dal documento contrattuale recante le «*informazioni europee di base sul credito ai consumatori*» (SECCI), la commissione mandataria *sub a)* remunera, in conformità degli orientamenti dei Collegi, prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto perché è prevista per le «*attività di: Caricamento dati e raccolta documentale dal cliente e dall'Amministrazione terza ceduta - Adeguata verifica della clientela - Valutazione del merito creditizio del richiedente - Delibera del finanziamento - Produzione della documentazione pre-contrattuale e contrattuale - Raccolta delle firme del sottoscrittore - Notifica del contratto presso Amministrazione terza ceduta - Liquidazione del finanziamento*».

La provvigione intermediario *sub c)* indica esclusivamente il soggetto percettore - «*provvigioni all'intermediario del credito*» e, come risulta dalla sottoscrizione e dalle indicazioni del modulo SECCI, è riferita ad un intermediario ex art. 106 T.u.b. potenzialmente abilitato allo svolgimento di attività ulteriori oltre al mero collocamento del prodotto. Tuttavia, l'interpretazione della clausola anche in considerazione dell'allegato al SECCI, consegnato al cliente come attestato nella dichiarazione sottoscritta dal medesimo e recante la legenda esplicativa dei ruoli e delle funzioni dei soggetti intervenuti nella fase di collocamento, consente di affermare che la commissione è diretta alla remunerazione di attività non soggette a maturazione nel tempo.

Come statuito dal Collegio di Coordinamento, il criterio per la riduzione dei costi *up front*, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi permane il criterio del *pro rata*

temporis. Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha reputato che il criterio per quantificare la quota ripetibile di costi *up front* debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi che costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Il Collegio condivide il criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione della quota dei costi *up front* in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di ammortamento, non sono maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, la domanda restitutoria per le voci di costo *up front* deve essere accolta nella misura di euro 485,52 per le provvigioni intermediario e, in considerazione della detrazione di euro 485,67, nulla è dovuto per tale voce; di euro 138,72 per le commissioni mandataria e in considerazione della detrazione di euro 138,72 nulla è dovuto.

La commissione *sub b)* (euro 566,40) ha carattere *recurring*. Al fine della quantificazione della quota parte da rimborsare secondo il criterio proporzionale, l'importo della commissione deve essere moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente risultante - in presenza di rate di eguale importo - dal rapporto fra il numero complessivo delle rate (centoventi) e il numero delle rate residue (cinquantasei). A seguito dell'estinzione anticipata in corrispondenza della sessantaquattresima rata, la quota non maturata della commissione è pari a euro 264,32 ed è stata integralmente restituita mediante la detrazione del predetto importo in sede di conteggio estintivo.

Il ricorrente ha richiesto il rimborso della commissione di estinzione anticipata, pari a euro 113,44. La domanda è infondata. La commissione è correttamente calcolata in conformità dell'art. 125-sexties, comma 2, T.U.B. e il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909 del 31.3.2020) ha escluso che l'intermediario sia gravato dall'onere della prova dei costi sostenuti, ponendo a carico del ricorrente la dimostrazione del difetto di giustificazione dell'indennizzo.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
RENATO SANTAGATA DE CASTRO